



Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051

Mail: CSIC82300V@istruzione.it - Pec: csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web:

www.comprendiovillapiana.edu.it

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V

VILLAPIANA (cs)



PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 3, comma 2, Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

TENUTO CONTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2

CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARIO AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.2 DELL'ACCORDO NAZIONALE 2 DICEMBRE 2020

- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

Tutti i docenti del Consiglio di classe interessato;

Nr 2 assistenti amministrativi;

Nr 1 collaboratore scolastico per Plesso, per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

- o Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:

Nr 1 collaboratore scolastico per Plesso;

- o Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- o Direttore dei servizi generali ed amministrativi o suo sostituto;

e

Nr 2 assistenti amministrativi.

Articolo 3

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTI A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

1. *volontarietà;*
2. *rotazione;*
3. *competenza specifica.*

Articolo 4

OPERAZIONI DI SCRUTINI E ESAMI FINALI

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Per quanto attiene il contingente minimo dei docenti in sede di scrutinio, si applicheranno i seguenti criteri:

1. Volontarietà;
2. Rotazione;
3. Competenze specifiche.

Articolo 5

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati nel presente Protocollo.

Dott.ssa

Geschelinda Schifini

Geschelinda Schifini

ANIEF

Geschelinda Schifini

Geschelinda Schifini

Dott.ssa Susanna Capalbo

CAPALBO ERSILIA
SUSANNA
09.02.2021 10:54:18 UTC